

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA - PALERMO - SEZ. III

SECONDO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI ANCHE PROVVISORIE

EX ART. 56 C.P.A.

nel ricorso n. r.g. 1409/2016

proposto da:

- Dott.ssa Giulia Giandalia (C.F. GNDGLI72H57G273G), nata a Palermo il 17 giugno 1972 ed ivi residente in Via Marchese Ugo 26 e Dott. Carmelo Sansone (C.F. SNSCML60H29H914F), nato a San Giovanni Gemini (AG) il 29 giugno 1960 ed ivi residente in Largo Nazareno 38;
- Dott.ssa Gaetana Maria Ficani (C.F. FCNGNM60T57I533Z), nata a Sciacca (AG) il 17 dicembre 1960 e residente in Pantelleria, C.da Tracino n. 35 e Dott.ssa Maria Adele Ingenito (C.F. NGNMDL60D69A089Z), nata a Agrigento il 29 aprile 1960 e residente in Sciacca, Viale delle Terme n. 1;
- Dott. Ignazio Ettore Pandolfo (C.F. PNDGZT58530H700D), nato a Salemi (TP) il 30 novembre 1958 ed ivi residente in Via Giacomo Matteotti n. 175, oltre che per sé, anche nell'interesse del Dott. Girolamo Teresi (C.F. TRSGLM80H21G273Y), nato a Palermo il 21 giugno 1980 e residente in Milano, Via Alserio n. 25;

tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli Avv.ti Giuseppe Mazzarella (C.F. MZZGPP65P17G273A) e Sonia Cirella (C.F. CRLSNO72S58F205A), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Palermo, Via Caltanissetta n. 1, ove si dichiara di voler ricevere comunicazioni di cancelleria, sia al n. fax 0917347163 che al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gmazzarella@pecavvpa.it, giusta delega in calce all'atto introduttivo,

- ricorrenti -

contro

- l'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la quale è *ex lege* domiciliato in Palermo, Via De Gasperi n. 81;

- il DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA del medesimo Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la quale è *ex lege* domiciliato in Palermo, Via De Gasperi n. 81;

- *Amministrazione Resistente* -

nonché nei confronti

- dei Signori Dottori Maria Pulvirenti, Domenica Bombaci, Alice Pantò, Antonino Zanghi, Marco Savoca, Antonino Grillo, Maria Rita Portelli, Salvatore Calafiore, Maria Angela Siracusa, Giuseppe Marino, Valentina Cascone, Giovanna Cacciaguerra, Marina Piraino, Agata La Spina, Donatella Marchesini, Giuseppina Iabichella, Rita Dimartino, Teresa Maria Di Gloria, Carmen Catalano, Tiziana Scarcella, Simona Calderone, Carmelo Giummarra, Giovanna Tumino, Silva Interlicchia, Aurelio Pullara, Federico Borrometi, Adele Di Caro, Maria Rita Macaluso, Filippo Maria Scarfalloto, Giuseppe Serges, Giuseppe Buscemi, Rosanna Vassallo, Agostino Gentile e Giovanna Portella, con gli Avv.ti Oriana Ortisi e Luisa Pullara,

- della Signora Dottoressa Zemira Abbruscato, con l'Avv. Massimiliano Mangano,

- della Signora Dottoressa Tindara Fioravanti, con l'Avv. Natale Bonfiglio

- *Controinteressati costituiti in giudizio* -

e nei confronti

dei Signori Dottori: Giambalvo Lara, c.f. GMBLRA70E61G273Z, residente in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 2507 Nord Ovest (90145), Valenza Carlo, c.f. VLNCRL62H10B429B, residente in Palermo, Via Catania n. 28 (90141); Carollo

Anna, c.f. CRLNNA75R65G273, residente in Palermo, Via Dante n. 119 (90141);
Paternò Massimo Antonio, c.f. PTRMSM67A22B429Z, residente in Palermo, Viale
delle Alpi n. 56 (90144); Cascio Patrizia, c.f. CSCPRZ59S69G273G, residente in
Palermo, Via Liguria n. 31 (90144); Bianco Rita, c.f. BNCRTI76T48C286R,
residente in Palermo, Via Ruggero Marturano n. 55 (90142); Di Marco Salvatore, c.f.
DMRSVT60E30B615C, residente in Palermo, Via Bronte n. 26, P. 02 I (90135);
Pensabene Giovanna, c.f. PNSGNN48M67G273U, residente in Palermo, Via Goethe
n. 71 (90138); Gazia Erica, c.f. GRZRCE81E65G273K, residente in Palermo, Via
Giuseppe Lanza di Scalea n. 325 (90146); Mantione Maria, c.f.
MNTMRA50P41G273G, residente in Palermo, Via Tommaso Natale n. 93/G
(90146); Bonvissuto Calogero Massimo, c.f. BNVCGR76T27D960O, residente in
Palermo, Largo Rahman n. 2/B (90135); Call Rino, c.f. CLARNI50D22G273K,
residente in Palermo, Via Francesco Laurana n. 20 (90143); Lannino Maria, c.f.
LNNMRA82D42G273P, residente in Palermo, Via E. Oliveri Mandalà n. 19
(90146); Scibetta Paolina, c.f. SCBPLN80C43F830F, residente in Palermo, Via
Sampolo n. 48 (90143); Guarcello Annalisa, c.f. GRCNLS79A66G273P, residente in
Palermo, Via Michele Titone n. 14 (90129); Gargagliano Antonina, c.f.
GRGNNN54T63G273G, residente in Palermo, Via Saverio Scrofani n. 60 (90143);
Misuraca Giovanni, c.f. MRSGNN71R06G273T, residente in Palermo, Via Luigi
Vanvitelli n. 36 (90145); Di Paola Maria Antonietta, c.f. DPLMNT65S54G273S,
residente in Palermo, Piazzale del Fante n. 62 (90146); Nicosia Paolo, c.f.
NCSPLA76T14G273V, residente in Palermo, Via Aspasia n. 9 (90146); Termini
Emanuele, c.f. TRMMNL76B12G273Q, residente in Palermo, Via Bellinzona n.
15/B (90146); Botto Marco, c.f. BTTMRC59D07G273W, residente in Palermo, Via
Papa Pio X n. 18 (90142); Indelicato Sergio, c.f. NDLSRG82P17G273W, residente
in Palermo, Via Villa de Gregorio n. 7 – S. D – P. 7 (90145); Ippolito Maria, c.f.
PPLMRA60A64C356Y, residente in Palermo, Via Sebastiano La Franca n. 5
(90127); Albanese Antonella, c.f. LBNNNL81A42G273U, residente in Palermo, Via

Alessandro La Marmora n. 75 (90143); Minelli Germana, c.f. MNLGMN60C61H501O, presso il luogo di lavoro ISMETT – Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione, in Palermo, Via E. Tricomi n. 5 (90127); Sanzone Loredana, c.f. SNZLDN70R41G273D, residente in Palermo, Viale Strasburgo n. 278 (90146); Gianfortuna Benedetta, c.f. GNFBBDT80P55C523C, residente in Palermo, Via delle Pleiadi n. 3 (90124); Dovi Adele, c.f. DVODLA63C66G273L, residente in Palermo, Piazza Leoni n. 5/D (90143); Semilia Grazia, c.f. SMLGRZ61P45G273Y, residente in Palermo, Via Danimarca n. 50 (90146); Durante Stefania, c.f. DRNSFN72S61G273U, residente in Palermo, Via Castellana n. 64 (90135); Pititto Paolo, c.f. PTTPLA72T09G273E, residente in Palermo, Via Sferracavallo n. 103 (90147); Alagna Dario, c.f. LGNDRA84R04G273C, residente in Palermo, Via Giovanni Campolo n. 49 (90145); Bonina Francesco Paolo, c.f. BNNFNC50S21E854U, residente in Catania, Via Randazzo n. 19 (cap 95125); Monforte Anna Maria, c.f. MNFNMR64R44F158F, residente in Messina, Via dei Mille n. 150 (cap 98123); Jafarpour Sakineh, c.f. JFRSNH58M47Z224Y, residente in Catania, Via Ardizzone Gioeni n. 33/C (cap 95125); Puglisi Giovanni, c.f. PGLGNN49M23F250J, residente in Aci Sant'Antonio (CT), Via Marchese di Casalotto n. 46 (cap 95025); Managò Francesca, c.f. MNGFNC57T55I600T, residente in Reggio di Calabria, Via Sottolume n. 28/A (cap 89134); Barbagallo Salvatore, c.f. BRBSVT49T02M139H, residente in Zafferana Etnea (CT), Via Tonale n. 11 (cap 95019); Di Giorgio Rosalia, c.f. DGRRSL68D66F158L, residente in Acquadolci (ME), Via Ricca Salerno n. 12/B3 (cap 98070); Naccati Clara, c.f. NCCCLR80H55F158D, residente in Messina, Via Consolare Pompea “Complesso Miralago” n. 1871 (cap 98165); Gambino Laura Lucia Rita Rosaria, c.f. GMBLLC68T59C351R, residente in Giarre (CT), Via Finocchiaro Aprile n. 8 (cap 95014); Catalano Grazia Maria Anna, c.f. CTLGZM63L66I533N, residente in Sciacca (AG), Via Slovenia n. 12 (cap 92019); Franchina Daniela, c.f. FRNDNL61L44F848I, residente in Catania, Via Guglielmo

Oberdan n. 125 (cap 95129); Di Silvestri Elio, c.f. DSLLEI52E20C351U, residente in San Gregorio di Catania (CT), Via Cristoforo Colombo n.1 (cap 95027); Caruso Sebastiana, c.f. CRSSST70R70F943X, residente in Avola (SR), Via Palestro n. 18 (96012); Patanè Emanuele, c.f. PTNMNL71T28A028E, residente in Mascali (CT), Via Etnea n. 122 (cap 95016); Grimaldi Marco, c.f. GRMMRC78E30G273F, residente in Termini Imerese (PA), Via Falcone e Borsellino n. 100/B (cap 90018); Consoli Antonio, c.f. CNSNTN63T15G273L, residente in Tremestieri Etneo (CT), Via San Giovanni la Punta n. 4 (cap 95030); Pettinato Antonietta Maria, c.f. PTTNNT58T59A070C, residente in Catania, Via Grazia Deledda n. 2 (cap 95128); Montalto Maria Rosalia, c.f. MNTMRS63R65F158B, residente in Milazzo (ME), Via Col. Francesco Magistri n. 4 (cap 98057); Gallitto Carmela, c.f. GLLCML64M59G267C, residente in Catania, Via S. Gaetano n. 7 (cap 95100); Castiglione Marzia Marcella, c.f. CSTMZM76H65C351B, residente in Catania, Via Galermo n. 210 (cap 95123); Curreri Lidia, c.f. CRRLDI76B61G975C, residente in Cefalù (PA), Via Carlo Ortolani di Bordonaro n. 38 (cap 90015); Giuffrida Mario, c.f. GFFMRA79P10B202R, residente in Maletto (CT), Via Michelangelo n. 25 (cap 95035); Busa Barbara, c.f. BSUBBR77E48F158H, residente in Catania, Via S. Rosa da Lima n. 12/A (cap 95123); Maggio Benedetta, c.f. MGGBDT58H41G273D, residente in Altofonte (PA), Viale del Fante n. 77 (cap 90030); Parisi Valeria, c.f. PRSVLR74S55D960A, residente in Canicattì (AG), Viale Ten. Col. La Carrubba n. 14 (cap 92024); Arrigo Eleonora, c.f. RRGLNR78S70F158G, residente in Messina, Via Annibale, seconda traversa n. 39 Camaro Superiore (cap 98151); Obiso Rosario, c.f. BSORSR63E22B385I, residente in Marsala (TP), Via Salemi n. 23 (cap 91025); Papaleo Giuseppina, c.f. PPLGPP57H43H574A, residente in Rosolini (SR), Via San Domenico Savio n. 67 (cap 96019); Di Martino Giuseppa Cinzia Antonella, c.f. DMRGPP66A53C927X, residente in Enna, Via Donizetti n. 22 (cap 94100); Russo Rosa Maddalena, c.f. RSSRSO53P58F158X, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Cicerata n. 182 (cap 98051); Tuzza Maria Lina Santa, c.f.

TZZMLN74L70C351I, residente in Francofonte (SR), Via Mentana n. 6 (cap 96015); Raccuia Angela, c.f. RCCNGL56B60F951H, residente in Tripi (ME), Via S. Onofrio n. 3 (cap 98060); Marrano Letizia Grazia, c.f. MRRLZG66S48C351X, residente in Mascalucia (CT), Corso San Vito n. 174/S (cap 95030); Anastasi Salvatore, c.f. NSTSVT49M26B202H, residente in Bronte (CT), Via Enrico de Nicola n. 1 (cap 95034); Nicolosi Lorenzo, c.f. NCLLNZ51C05351Y, residente in Catania (CT), Via Pasubio n. 50 (cap 95027); Scaduto Patrizia, c.f. SCDPRZ63T64G273L, residente in Agrigento, Viale dei Pini n. 31 (cap 92100); Panebianco Marco, c.f. PNBMRC72B20C351W, residente in Acireale (CT), Via Salvatore Vigo n. 96 (cap 95024); Lombardo Cinzia, c.f. LMBCNZ75L50H163L, residente in Raffadali (AG), Via F/5 n. 21 (cap 92015); Romania Alessandro, c.f. RMNLSN82R16C351F, residente in Catania, Via Napoli n. 63 (cap 95127); Piazza Maria Enza, c.f. PZZMRA56C55A089N, residente in Agrigento, Via Alessio Di Giovanni n. 7/A (cap 92100); Butera Francesca, c.f. BTRFNC77R44B428A, residente in Sant'Agata li Battiati (CT), Via Salvatore Quasimodo n. 19 (cap 95030); Calcagno Rosa Maria, c.f. CLCMRM55R44C351W, residente in Letojanni (ME), C.da Silemi Alta Tropicana Residence PAL P/O (cap 98037); Privitera Antonino, c.f. PRVNNN48L31C351K, residente in Gravina di Catania (CT), Via Marconi n. 55 (cap 95030); Gialdi Alessandra, c.f. GLDLSN78A42C351O, residente in Catania, Via G. Oberdan n. 122 (cap 95128); Licitri Sergio, c.f. LCTSRG68L31F158H, residente in Messina, Via N Panoramica n. 1416 (cap 98168); Giummi Carmelo, c.f. GMMCML82R08F206T, residente in Mandanici (ME), Via Ilici n. 2 (cap 98020); Blunda Giancarlo, c.f. BLNGRC62E30L331G, residente in Montecatini-Terre (PT), Via della Vittoria n. 10 (cap 51016); Leanza Ugo, c.f. LNZGUO73B22C351N, residente in Cesarò (ME), Via Regina Elena n. 43 (cap 98033); Vizzini Maria Lea, c.f. VZZMRL80E59G511H, residente in Petralia Soprana (PA), Bivio Madonnuzza snc (cap 90026); Galante Giuseppe, c.f. GLNGPP78D16D423J, residente in Partanna (TP), Via La Masa n. 81 (cap 91028); Rizzo Salvatore, c.f. RZZSVT52H02F217M,

residente in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 115 (cap 95127); Previte Antonietta Maria, c.f. PRVNNT70A46Z614N, residente in San Pier Niceto (ME), Via Senatore P. Pitrone, n. 104/A (cap 98045); Damiano Francesca Maria, c.f. DMNPN85L60G377I, residente in Gioiosa Marea (ME), Via Caltanissetta n. 1/A (cap 98063); Lauricella Giovanna, c.f. LRCGNN53R55E209H, residente in Agrigento, Via Santa Rita da Cascia n. 20 (cap 92100); Panico Anna Maria, c.f. PNCNMR54E48I754B, residente in San Giovanni la Punta (CT), Via Per Aci Bonaccorsi n. 42 (cap 95037); Oliveri Barbara, c.f. LVRBBR75E64D086U, residente in Carini (PA), Via Gioacchino Rossini n. 64 (cap 90044); Settineri Giuseppa, c.f. STTGPP62C71F158X, residente in Messina, Nuova Panoramica dello stretto n. 1390 (cap 98168); Zillitto Nunzia, c.f. ZLLNNZ59P54I864V, residente in Siracusa, Viale Scala Greca n. 181/F (cap 96100); Vinci Alberto, c.f. VNCLRT68L28C351Y, residente in San Gregorio di Catania (CT), Via Sgroppillo n. 25 (cap 95027); Guido Maria Ausilia, c.f. GDUMSL75S56G371N, residente in Catania, Via Giuseppe Verdi n. 60 (cap 95129); Barbera Rosaria, c.f. BRBRSR60P47F158B, residente in Messina, Piazza Francesco Guardione n. 210/IS (cap 98123); Puleo Salvatore, c.f. PLUSVT51R18C351D, residente in Nicolosi (CT), Via Giacomo Leopardi n. 28/B (cap 95030); Pecoraro Lucia, c.f. PCRLCU74T50G273L, residente in Altavilla Milicia (PA), Via Loreto n. 16 (cap 90010); Azzolina Maria, c.f. ZZLMRA51B42G580T, residente in Piazza Armerina (EN), Via T. Tasso n. 34 (cap 94015); Marrazzo Giuseppina, c.f. MRRGPP84S55D122A, residente in Mascalucia (CT), Via Belvedere n. 19 (cap 95030); Spadaro Angelo, c.f. SPDNGL60E16C351X, residente in Belpasso (CT), Via Roma n. 256 (cap 95032); Prezzavento Orazio, c.f. PRZRZO61C10G371K, residente in Nicolosi (CT), Via F.lli Gemmellaro n. 98 (cap 95030); Galatioto Filippo, c.f. GLTFPP64B05L331M, residente in Marsala (TP), C.da Cuore di Gesù n. 517/N (cap 91025); Agosta Francesco, c.f. GSTFNC49A12C927L, residente in San Biagio della Cima (IM), Via Provinciale n. 10 (cap 18036); Velardita Alberto,

c.f. VLRLRT68P08C351W, residente in Caltagirone (CT), Via Manfredi Modica n. 21 (cap 95041); Cangiano Antonina, c.f. CNGNNN63E52C351A, residente in San Gregorio di Catania (CT), Via Macello n. 3, int. 3 (cap 95027); Casiglia Piero, c.f. CSGPRI71D25C351T, residente in Catania, Via Principe Nicola n. 112 (cap 95126); Novara Apollonia, c.f. NVRPLN78A54D423M, residente in Trapani, Strada Guarrato n. 24 (cap 91100); Sirna Valeria Maria Grazia, c.f. SRNVRM81R41I199E, residente in Sant'Agata di Militello (ME), Via Medici n. 44/G (cap 98076); Poidomani Ignazia, c.f. PDMGNZ56L68F258B, residente in Modica (RG), Via Modica Ispica n. 1/N1 (cap 97015); Scarfone Giovanni, c.f. SCRGNN64H29G082K, residente in Sant'Alessio Siculo (ME), Via Giovanni Satullo n. 1 (cap 98030); Di Pietro Antonella, c.f. DPTNNL63S41C351Y, residente in Catania, Piazza Michelangelo Buonarroti n. 22 (cap 95126); Bonaccorso Sabrina, c.f. BNCSRN68L42C342H, residente in Catania, Via Leonardo da Vinci n. 26 (cap 95128); Scaminaci Sebastiano, c.f. SCMSST71E17C351K, residente in Caltagirone (CT), Via Cappuccini Vecchi n. 15 (cap 95041); Nicotra Angelo, c.f. NCTNGL69C23C351X, residente in Biancavilla (CT), Via delle Azalee n. 11 (cap 95033); Petrina Antonella, c.f. PTRNNL58M42B470K, residente in Montemarciano (AN), Via Umberto I n. 6 (cap 60018); Piemonte Agata, c.f. PMNGTA70S58C351S, residente in Castel di Ludica (CT), Via San Giuseppe snc (cap 95040); Scacco Antonio, c.f. SCCNTN64B05C351B, residente in Catania, Via Andrea Doria n. 41 (cap 95125); Bonaccorso Mario, c.f. BNCMRA76E20C351J, residente in Tremestieri Etneo (CT), Via degli Ulivi n. 7/9 (cap 95030); Cupani Cinzia, c.f. CPNCNZ66B41B602D, residente in Catania, Via Oliveto Scammacca n. 16 (cap 95127); Ficarra Santina, c.f. FCRSTN74R66F158R, residente in Messina, Via Panoramica dello Stretto n. 1188 (cap 98168); Bandieramonte Carmelina Rosa, c.f. BNDML62P62Z614C, residente in Adrano (CT), via Ducezio n. 3 (cap 95031); Strano Antonino, c.f. STRNNN54M15F246H, residente in Misilmeri (PA), Via Michele Cattì n. 47/C (cap 90036); Francavilla Maria Giuseppina, c.f.

FRNMGS64C59G211B, residente in Tremestieri Etneo (CT), Via Bertoni n. 5 (cap 95030); Galante Gianluca, c.f. GLNGLC79E17H163B, residente in Ragusa, Via Cultraro n. 4 (cap 97100); Bonasera Roberta, c.f. BNSRRT70C46I754T, residente in Siracusa, Via Monte Renna n. 80 /D - int. 14 (cap 96100); Artale Loredana Eleonora Elisabetta, c.f. RTLLDN63D45C351O, residente in Catania, Piazza Beato Angelico n. 6 (cap 95125); Di Iorio Francesco, c.f. DRIFNC74T01G317G, residente in Lamezia Terme (CZ), Via V. Bilotta n. 2 (cap 88046); Catalano Giovannella, c.f. CTLGNN82C43G273Z, residente in Alcamo (TP), Via Per Monte Bonifato n. 15 (cap 91011); Scoto Giovanna Maria, c.f. SCTGNN49C46C351T, residente in San Gregorio di Catania (CT), Via Sgroppillo n. 25 (cap 95027); Fazio Rita, c.f. FZARTI79P44F158T, residente in Messina, Via Minissale RES Valleverde 0 - pal. 13.4 int. 8 - piano 4° (cap 98125); Corso Manlio, c.f. CRSMNL64H08G273B, residente in Ribera (AG), Viale Garibaldi n. 45 (cap 92016); Alabiso Anna Maria, c.f. LBSNMR56R53E573F, residente in Catania, Via XXXI Maggio n. 45 (cap 95123); Savarino Pompeo, c.f. SVRPMP77E02G273W, presso Casa Comunale di Ravanusa (AG), Via Roma n. 3 (cap 92029) Ravanusa; La Russa Raffaella, c.f. LRSRFL71C48A089U, residente in Roma, Viale di Trastevere n. 220 (cap 00153); Mattia Liliana Irene, c.f. MTTLNR57E46F065Q, residente in Catania, Via Sant'Alfio n. 21/A (cap 95125); Barracco Guido, c.f. BRRGDU84L13F061B, residente in Mazara del Vallo (TP), Lungomare San Vito n. 63 (cap 91026); Marsala Vincenzo, c.f. MRSVCN71L07G273U, residente in Villabate (PA), Via Umberto I n. 59 (cap 90039); Leonardi Agata Maria Loredana, c.f. LNRGMR78H58C351Q, residente in Trecastagni (CT), Via Francesco Crispi n. 46 (cap 95039); Floccari Vincenzo, c.f. FLCVCN64L27F112R, residente in Messina, Via La Farina n. 183 (cap 98123); Gentile Barbara, c.f. GNTBBR73P60C351A, residente in Scordia (CT), Via Principessa di Piemonte n. 46 (cap 95048); Paternò Grazia Stefania, c.f. PTRGZS80D47C351I, residente in Catania, Via Trieste n. 7 (cap 95100); Filocamo Angela, c.f. FLCNGL78M48F158H, residente in Messina, Viale Giostra Coop. La

Gazzella 7° Lotto Pal. Q/1 (cap 98121); Spampinato Federica, c.f. SPMFRC77L67C651V, residente in Mascalucia (CT), Via Antonio Reina n. 13 (cap 95030); Ferrara Doriana, c.f. FRRDRN59M70D009F, residente in Corleone (PA), Via San Giacomo snc (cap 90034); Genovese Francesca, c.f. GNVFNC80T50H224X, residente in Reggio di Calabria, C.da S. Domenica Terreti n. 10 (cap 89126); Rosso Emanuela Rita Vittoria Paola, c.f. RSSMLR74R46C351D, residente in Catania, Corso Italia n. 69 (cap 95129); Torrisi Giuseppe, c.f. TRRGPP57L23A028O, residente in Acireale (CT), Via Calvario n. 17 (cap 95024); Mero Anna, c.f. MRENN79M71D423T, residente in Venezia, Via Istria n. 30 (cap 30174); Capizzi Maria Grazia, c.f. CPZMGR76E44D960H, residente in Riesi (CL), Via Principe Umberto n. 37 (cap 93016); Bonaccorso Mario, c.f. BNCMRA74S30C351L, residente in Nicolosi (CT), Largo dei Vespri n. 3 (cap 95030); Tomasello Barbara Maria Rita, c.f. TMSBBR78C44C351J, residente in Belpasso (CT), Via Roma n. 72 (cap 95032); Bonomo Luca, c.f. BNMLCU75C27F158M, residente in Messina, Via Consolare' Pompea -Villa S. Agata n. 1459 (cap 98166); Leonardi Camilla Pina Antonia Sofia, c.f. LNRCLL65H67C351M, residente in Aci Castello (CT), Via Fornace n. 20 (cap 95021); Pompeo Flora, c.f. PMPFLR77E44F061Y, residente in Castelvetro (TP), Via Leonardo Centonze n. 5 (cap 91022); Scarfone Rosa, c.f. SCRRSO63B62G082K, residente in Santa Teresa di Riva (ME), Via Regina Margherita n. 503 (cap 98028); Yeca Lucia, c.f. VCELCU61A58C351E, residente in Acireale (CT), Corso Sicilia n. 24 (cap 95024); Puccio Federica, c.f. PCCFRC86A65G273R, residente in Capaci (PA), Via Bonomo n. 13 (cap 90040); Call Letterio, c.f. CLALTR75A01Z103K, residente in Messina, Coop. Azzurra C.da Cianciolo Zafferia snc (cap 98127); Licciardello Mara, c.f. LCCMRA80E61C351B, residente in Mascali (CT), Via Spiaggia n. 32 (cap 95016); Facciola Gabriella, c.f. FCCGRL69E71F158K, residente in Messina, Via Ducezio n. 40 Cpl. Aralia sc. F (cap 98122); Russo Francesco, c.f. RSSFNC51T13G273W, residente in Sant'Alfio

(CT), Via Cavour n. 27 (cap 95010); Piraino Giulia, c.f. PRNGLI65D70G273O, residente in Bagheria (PA), Corso Baldassarre Scaduto n. 103/B (cap 90011); Mingoia Donatella, c.f. MNGDTL71A43G273Z, residente in Mussomeli (CL), Via Gramsci snc (cap 93014); Castrogiovanni Maria Grazia, c.f. CSTMGR79B52G273M, residente in Torretta (PA), Via A. De Gasperi n. 37/B (cap 90040); Pisciotta Gianfranco, c.f. PSCGFR82R16G273C, residente in Camporeale (PA), Via Verga n. 17 (cap 90048); Giorgi Vincenzo, c.f. GRGVCN76R05G273Z, residente in Campobello di Mazara (TP), Via Risorgimento n. 98 (cap 91021); Cavarra Antonino, c.f. CVRNNN65S06H574H, residente in Rosolini (SR), Via Lorefice n. 12 (cap 96019); Zangla Giuseppe Maria, c.f. ZNGGPP75P11A538I, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via S. Rocco n. 99 (cap 98051); Giangrande Maria, c.f. GNGMRA55P44F377D, residente in Monreale (PA), Via Altofonte n. 67 (cap 90046); Ruggeri Ezio, c.f. RGGZEI65B21H519F, residente in Cornaredo (MI), Via Garibaldi n. 70 (cap 20010); Caleca Maria, c.f. CLCMRA80L56Z112L, residente in Partinico (PA), Via Novelli n. 33 (cap 90047); Baglio Carolina Maria, c.f. BGLCLN54T65D861D, residente in Torregrotta (ME), Via Nazionale n. 95 (cap 98040); La Terra Pirrè Rosa, c.f. LTRRSO59C62M088W, residente in Santa Croce Camerina (RG), Corso Oceano Indiano n. 31 (cap 97017); Spina Vito, c.f. SPNVTI83P14D423Q, residente in San Vito Lo Capo (TP), C.da La Piana snc (cap 91010); Migliore Giuseppe Salvatore, c.f. MGLGPP60B19A014W, residente in Acate (RG), Piazza Libertà n. 14 (cap 97011); Agate Vita Luisa, c.f. GTAVLS58M44E974N, residente in Marsala (TP), C.da Pispisia n. 815/C (cap 91025); Castronovo Mariangela, c.f. CSTMNG49R58E209Z, residente in Delia (CL), Via Torino n. 77 (cap 93010); Calli Maria Giuseppina, c.f. CLAMGS58C58I754V, residente in Noto (SR), Via dei Mille n. 141/B Pal. E (cap 96017); Sciascia Giuseppe, c.f. SCSGPP48R01C356A, residente in Terrasini (PA), Via Calarossa snc (cap 90049); Puglia Antonino Sebastiano, c.f. PGLNNN64A04E773T, residente in Milazzo (ME), C.da Baronina n. 167 (cap

98057); Prosa Nicolò, PRSNCL84D09D423D, residente in Castellammare del Golfo (TP), Via Costantino n. 65 (cap 91014); Venuti Luisa, c.f. VNLSU76S50G273Q, residente in Cinisi (PA), Via Cristoforo Colombo n. 5 (cap 90045); Gruttadauria Roberta Francesca, c.f. GRTRRT79H66G273X, residente in Catania, Via Etna n. 688 (cap. 95128); Pantò Marianna, c.f. PNTMNN79C50C351W, residente in Tremestieri Etneo (CT), Via Novaluce n. 50/A (cap 95030); Zicari Gerlando, nato a Palermo, il 3 dicembre 1974, c.f. ZCRGLN74T03G273T, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Agrigento, iscrizione al numero 932 data 10 gennaio 2002; Ganduscio Gaspare, c.f. GNDGPR78R18H269X, nato a Ribera (AG), il 18 ottobre 1978, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Agrigento, iscrizione al numero 1033 data 29 giugno 2007; Barone Sebastiano, BRNSST67E26C166B, nato a Castelletto S. Ticino (NO), il 26 maggio 1967, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siracusa, iscrizione al numero 757 data 29 dicembre 1994;

- controinteressati non costituiti in giudizio -

e nei confronti

della Signora Dottoressa Bartolotta Emanuela, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina, data di iscrizione 27 gennaio 2005,

*- nuova controinteressata a seguito della modifica alla graduatoria -
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

- del D.D.G. 18 luglio 2017 n. 1417, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 28 luglio 2017, Serie Speciale Concorsi n. 9, nella parte in cui l'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana ha revocato il D.D.G. n. 791 del 18 aprile 2017 di sospensione dell'esecuzione delle procedure di concorso ed ha, contestualmente, avviato la procedura di interpello, dal 20 al 25 agosto 2017, per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso;

- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale, e/o comunque connesso, con particolare riferimento agli atti già gravati con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti.

* * * * *

Premessa. Come già noto a codesto ill.mo Collegio, gli odierni ricorrenti, in possesso dei requisiti prescritti dal bando del concorso straordinario per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche in Sicilia, hanno presentato - nei termini - domanda di partecipazione in forma associata. E precisamente:

- Giandalia (referente) con Sansone,
- Ficani (referente) con Ingenito e
- Pandolfo (referente) con Teresi.

I Dottori Sansone, Ficani e Pandolfo vantano il requisito della c.d. "ruralità" (come dichiarato da ciascuno in sede di concorso straordinario e riconosciuto dall'Amministrazione), avendo essi prestato attività (a tempo pieno) come titolari o collaboratori in una farmacia rurale per un periodo di tempo superiore a 20 anni.

Ad esito del concorso straordinario, nella graduatoria non ancora definitiva (*in parte qua* gravata con l'atto introduttivo del presente ricorso), gli odierni ricorrenti sono risultati:

- Giandalia e Sansone al 66° posto con 43,005 punti;
- Ficani e Ingenito al 74° posto con 42,913 punti;
- Pandolfo e Teresi al 133° posto con 42,21 punti.

Tutti i ricorrenti, in particolare, hanno ottenuto 35 punti per i titoli inerenti l'esercizio professionale: dunque, il massimo punteggio previsto dal D.P.C.M. 298/1994, senza - tuttavia - il pieno conteggio della maggiorazione spettante loro per la ruralità; vale a dire, la maggiorazione del 40% contemplata dall'art. 9 della Legge 221/1968 (fino ad un massimo di 6,50 punti), da applicare secondo il principio enunciato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015 (cfr. doc. 7).

Il ricorso in epigrafe è, allora, diretto ad ottenere il ricalcolo del punteggio spettante ai ricorrenti (in applicazione della suddetta maggiorazione di cui all'art. 9 della L. 221/1968, anche oltre il punteggio massimo complessivo inerente l'attività

professionale svolta, stabilito dal D.P.C.M. 298/1994 in 35 punti), al fine di raggiungere una posizione più favorevole in graduatoria (dal che la notificazione del ricorso introduttivo, del primo atto di motivi aggiunti e del presente ricorso per motivi aggiunti a tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, in quanto potenziali controinteressati).

Ad esito della Camera di Consiglio del 29 giugno 2016, con ordinanza n. 752/2016 (pubblicata il 4 luglio 2016), codesta ecc.ma Sezione III[^] del TAR Palermo, ritenuto condivisibile quanto deciso dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 5667/15, *“con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame”*, ha accolto l'istanza cautelare dei ricorrenti, *“ai fini della rideterminazione del punteggio attribuito ai ricorrenti”*.

Sennonché, lo stesso 4 luglio 2016, l'Assessorato Regionale della Salute ha approvato la graduatoria finale del concorso in questione (cfr. doc. 11), modificando la graduatoria provvisoria: sia a seguito dell'attività di controllo e verifica dei titoli dichiarati dai concorrenti in sede di concorso, sia in accoglimento di alcune istanze di rettifica e ricalcolo punteggio (non, però, di quelle avanzate dagli odierni ricorrenti).

Nella graduatoria finale, a seguito delle predette rettifiche, i ricorrenti (a punteggio invariato rispetto alla graduatoria provvisoria, si badi) occupano le seguenti posizioni:

- Giandalia e Sansone 63° posto con 43,005 punti;
- Ficani e Ingenito 71° posto con 42,913 punti;
- Pandolfo e Teresi 131° posto con 42,21 punti.

Con un primo atto di motivi aggiunti al ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno, dunque, gravato, senza suspensiva, la predetta graduatoria definitiva, ritenendola illegittima, in via derivata, per i motivi già dispiegati con l'atto introduttivo del giudizio nei confronti degli atti presupposti.

Originariamente, la trattazione del ricorso in epigrafe (e di tutti gli altri giudizi aventi ad oggetto il concorso straordinario di che trattasi) era stata fissata per

l'udienza pubblica del 22 maggio 2017.

In tal quadro, responsabilmente, l'Amministrazione, con il D.D.G. n. 791 del 18 aprile 2017, aveva sospeso l'esecuzione delle procedure di concorso, in attesa del pronunciamento di merito di codesto ill.mo TAR.

Senonché, in data 29 aprile 2017, coincidente con il termine decadenziale di deposito delle memorie di replica, è stato comunicato ai sottoscritti difensori il rinvio della trattazione del ricorso all'udienza pubblica del prossimo 2 ottobre 2017.

Altri contenziosi, vertenti sul medesimo concorso straordinario (e proprio sul tema della ruralità), sono stati, invece, trattati il 22 maggio 2017 e trattenuti in decisione (lo si ripete, senza che gli odierni ricorrenti abbiano potuto anche solo partecipare al contraddittorio, nonostante l'udienza risultava paradossalmente fissata in esito ad una istanza cautelare dagli stessi proposta ed accolta).

Con (tra le altre) le pronunce nn. 1560/2017 e 1746/2017 (non ancora passate in giudicato), codesto ill.mo TAR ha respinto i ricorsi di altri farmacisti rurali (partecipanti al concorso straordinario *de quo*), dimostrando di non condividere (più) l'interpretazione dell'art. 9 della Legge 8 marzo 1968 n. 221 resa dal Consiglio di Stato nella decisione n. 5667/2015 (interpretazione condivisa, viceversa, dal TAR Campania, Napoli, nella sentenza n. 2278/2017 e dal TAR Calabria, Catanzaro, con l'ordinanza n. 552/2016, resa nel giudizio n.r.g. 989/2016 ancora in attesa di definizione nel merito; il che si sottolinea, sin d'ora, soltanto per evidenziare che la ruralità è, ad oggi, ancora "questione aperta" e fortemente controversa).

Alla luce delle predette sentenze nn. 1560 e 1746 adottate da codesto Tribunale (richiamate espressamente), l'Amministrazione resistente, con il provvedimento qui gravato, ha:

- rettificato la graduatoria definitiva a seguito del decesso di una farmacista collocata al 105° posto (il che non impatta minimamente con le posizioni degli odierni ricorrenti),
- definito le sedi farmaceutiche disponibili per l'interpello;

- revocato la sospensione della procedura (non ritenendo più sussistenti le ragioni di interesse pubblico sottese alla sospensione),
- riattivato la medesima procedura e
- fissato l'interpello per il periodo 20-25 agosto p.v., ai fini dell'assegnazione delle farmacie poste a concorso.

In tal quadro, con il presente atto di motivi aggiunti, i ricorrenti, in vista dell'udienza pubblica del prossimo 2 ottobre, si vedono costretti (per non rischiare di rendere vana l'azione intrapresa) ad invocare, nuovamente, la tutela di codesto ill.mo TAR, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento indicato in epigrafe, che appare illegittimo per i seguenti motivi (tutti numerati in prosecuzione del primo ricorso per motivi aggiunti) in

** ** *

DIRITTO

** ** *

III MOTIVO AGGIUNTO: ILLEGITTIMITA' IN VIA DERIVATA PER ILLEGITTIMITA' DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI DOCUMENTI DI GARA E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA, IN QUANTO ATTI PRESUPPOSTI

Anzitutto, l'avvio dell'interpello appare illegittimo in via derivata per illegittimità della *lex specialis* di concorso, dei documenti di gara e della graduatoria definitiva, come evidenziato nei precedenti atti difensivi e già gravati con essi.

Qui di seguito si riportano, pertanto, il primo ed il secondo motivo del ricorso introduttivo (i quali coincidono con il primo motivo aggiunto al ricorso in epigrafe diretto contro la graduatoria definitiva), da intendersi riferiti ed estesi anche al provvedimento in epigrafe:

<<I. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE (per falsa e/o mancata applicazione) DELL'ART. 9 DELLA L. 8 MARZO 1968, N. 221 - VIOLAZIONE

(per falsa applicazione) DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL D.P.C.M. 298/1994 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTE

Nel caso di specie, invero, nella lex specialis di concorso non si rinviene alcuna disposizione esplicita, chiara ed univoca, che imponga il non superamento del punteggio massimo previsto per i titoli relativi all'esercizio della professione (35 punti), anche ove ai concorrenti spetti la maggiorazione prevista per il requisito della ruralità.

Si deve, allora, ritenere che l'erronea attribuzione del punteggio (recte: un mancato riconoscimento di punti) ai concorrenti sia stata il frutto dell'attività valutativa, sulla scorta - probabilmente (anzi, sicuramente) - di un modus operandi cristallizzatosi nella prassi dei concorsi in tema di farmacie, ma contrario sia alla normativa di settore (L. 221/1968), sia (dunque) alla stessa legge di gara.

Gli odierni ricorrenti mirano, con il presente giudizio, alla rettifica della graduatoria provvisoria, a seguito della correzione dell'errore di calcolo di cui s'è detto, con il riconoscimento, in loro favore, di tutti i punti ottenibili con l'applicazione della maggiorazione del 40%, di cui all'art. 9 della L. 221/1968, anche sforando il tetto dei 35 punti previsti dal D.P.C.M. 298/1994.

*

Se, invece, si ritenesse che lo sbarramento dei 35 punti sia stato imposto dalla lex specialis del concorso in esame, sarebbero illegittimi in parte qua anche il bando e relativo Allegato A (che in ogni caso, difatti, pure si impugnano, in via precauzionale, con il presente gravame).

A tale conclusione si dovrebbe arrivare mediante un'interpretazione severa delle seguenti disposizioni dell'art. 8 del menzionato Allegato A:

- la valutazione dei titoli "verrà effettuata secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art. 11, così come modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135" (senza il richiamo espresso della L. 221/1968);*

- *"in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce".*

Da tale ultima norma, in particolare, si dovrebbe evincere l'impossibilità di ottenere (per i titoli relativi all'attività professionale) un punteggio superiore a 35 punti, anche, nel caso in cui ai concorrenti spettasse la maggiorazione di cui all'art. 9 della L. 221/1968 (richiamato, peraltro, nell'Allegato A soltanto al fine di consentire una equiparazione dei parafarmacisti rurali ai farmacisti rurali).

Ebbene, il Consiglio di Stato, nella già richiamata pronuncia n. 5667 del 14 dicembre 2015, ha chiarito che l'art. 9 testé menzionato (che non prevede alcuna limitazione all'applicazione della suddetta maggiorazione) è norma speciale e, come tale, non può essere disapplicata né dalla legge generale (il D.P.C.M. 298/94), né dalla legge di concorso. In altri termini, la maggiorazione prevista a favore dei rurali non può subire alcuna limitazione (né quella stabilita dal D.P.C.M. 298/1994, né quelle eventualmente stabilite dal bando di concorso) eccetto quella espressamente prevista dallo stesso art. 9 della L. 221/1968: vale a dire, la misura massima del punteggio fissata in 6,50.

Ove il bando di concorso, quindi, contenesse previsioni non conformi a tale principio, lo stesso sarebbe illegittimo, così come le relative risultanze.

*

In tale contesto, vale la pena - sin d'ora - di evidenziare che i ricorrenti, a differenza di quel che sembra ritenere l'Assessorato nella nota n. 34230 del 15 aprile 2016, non avevano alcun onere di impugnare immediatamente (e, dunque, nel termine decadenziale di 60 giorni) né il bando di concorso (che, come detto, oltretutto, non contiene alcuna disposizione esplicita sul criterio applicativo dell'art. 9 della L. 221/1968), né - tantomeno - le schede di valutazione, ovvero la nota prot. n. 37 del 16 gennaio 2015 (con cui la Commissione esaminatrice ha resi noti i criteri di valutazione), in quanto meri atti endoprocedimentali.

¹ Nemmeno nel documento elaborato dalla Commissione esaminatrice v'è, d'altro canto, una chiara presa di posizione circa l'applicazione della maggiorazione del 40% spettante ai rurali.

Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, le prescrizioni dei bandi di concorso che non riguardino i requisiti di partecipazione alla selezione, manifestano la loro efficacia dannosa solo nel momento in cui spiegano concreto effetto nei confronti dei partecipanti (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2003, n. 1). Tali prescrizioni (tra cui devono annoverarsi quelle relative ai criteri di attribuzione dei punteggi) vanno, dunque, impugnate unitamente al provvedimento conclusivo della procedura (che, nel caso di specie, nemmeno risulta ancora esser stato adottato).

In nessun caso, pertanto, la presente impugnativa può ritenersi tardiva.

*

Sotto il profilo sostanziale, preme evidenziare che, con l'illegittimo metodo di calcolo fissato dal bando di concorso o, comunque, seguito dalla Commissione esaminatrice, alle coppie degli odierni ricorrenti, non sono stati riconosciuti punti preziosi, che consentirebbero loro di raggiungere posizioni più vantaggiose in graduatoria.

E valga il vero.

Coppia Giandalia/Sansone: *il Dott. Sansone ha prestato attività professionale per più di 20 anni come collaboratore in una farmacia rurale, in Castronovo di Sicilia (si veda la Categoria A della Tabella di cui al punto 6 delle premesse in fatto). Atteso che non si considerano periodi professionali superiori a 20 anni, in ossequio alle disposizioni del D.P.C.M. 298/1994, al Dott. Sansone per i primi 10 anni di attività spetta il punteggio di 22,5, per i secondi 10 anni il punteggio di 9. Ai 31,50 punti così ottenuti deve poi applicarsi la maggiorazione del 40% per la ruralità, di cui all'art. 9 della L. 221/1968.*

Il 40% di 31,50 è pari a 12,60; poiché, tuttavia, ai sensi dello stesso art. 9, il punteggio massimo attribuibile è di 6,50 punti, al Dott. Sansone (e, dunque, alla coppia di ricorrenti che ha concorso in forma associata) spetterebbe il punteggio di 38 per l'attività professionale svolta, a cui sommare (per il risultato definitivo) i punti relativi alla valutazione dei titoli di studio e di carriera, quantificati dalla Commissione in 8,005.

Il bando di concorso, come detto, imponeva, però, anche nei confronti dei c.d. rurali lo

Sul punto specifico, la nota in esame, non contiene informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nell'Allegato A al bando.

sbarramento dei 35 punti massimi per i titoli relativi all'attività professionale; con la conseguenza che sono stati complessivamente attribuiti ai Dottori Sansone e Giandalia 43,005 punti (ed il 66° posto in graduatoria), mentre spettavano loro 46,005 punti (38+8,005) ed una posizione in graduatoria più elevata rispetto al posto ora raggiunto.

Coppia Pandolfo/Teresi: il Dott. Pandolfo ha prestato attività professionale per più di 20 anni come titolare di una farmacia rurale sussidiata, nell'Isola di Marettimo (si veda sempre la Categoria A della Tabella sub punto 6 delle premesse in fatto). Al Dott. Pandolfo, per i primi 10 anni, spetta - dunque - il punteggio di 25 e per i secondi 10 anni il punteggio di 10.

Ai 35 punti così ottenuti avrebbe dovuto applicarsi la maggiorazione del 40% per la ruralità, di cui all'art. 9 della L. 221/1968. Poiché - tuttavia - il bando di concorso poneva lo sbarramento dei 35 punti, al Dottor Pandolfo non sono stati conteggiati per nulla, ai fini della valutazione dei titoli per attività professionale, i 6,50 punti stabiliti dallo stesso art. 9 summenzionato.

Anziché, dunque, i 42,21 punti finali (comprensivi dei punti per la valutazione dei titoli di studio e carriera) riconosciuti dalla Commissione nel caso di specie, alla coppia Pandolfo/Teresi spetterebbero 48,71 punti totali ed una posizione in graduatoria più elevata rispetto al 133° posto ora raggiunto.

Coppia Ficani/Ingenito: la Dott.ssa Ficani, prima di esercitare in una parafarmacia dal 2007 al 2013, ha prestato attività professionale, per più di 20 anni, come collaboratrice di una farmacia rurale nell'Isola di Pantelleria (si veda sempre la Categoria A della Tabella sub punto 6 delle premesse in fatto). Per l'attività prestata, alla Dott.ssa Ficani è stato attribuito il punteggio massimo di 35, con il riconoscimento di soli 2,5145 punti per il requisito della ruralità.

Anziché, dunque, i 42,913 punti finali (comprensivi dei punti per la valutazione dei titoli di studio e carriera) riconosciuti dalla Commissione nel caso di specie, alla coppia Ficani/Ingenito spetterebbero 3,9855 punti in più ed una posizione in graduatoria più elevata rispetto al 74° posto ora raggiunto.

*

In conclusione sul punto, non v'è chi non veda che il metodo di calcolo seguito nel caso concreto porta a privare di contenuto la norma di cui all'art. 9 della L. 221/1968, con conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell'imparzialità.

Si pensi al farmacista titolare di farmacia rurale con più di 20 anni di attività professionale che è equiparato al farmacista titolare di farmacia urbana con la stessa anzianità di servizio (entrambi raggiungono il punteggio di 35 con la sola applicazione dei punteggi previsti dal D.P.C.M. 298/1994). Oppure al farmacista titolare di farmacia rurale con 20 anni di servizio che è equiparato, ai fini del punteggio complessivo, a quello con soli 10 anni di servizio (nel primo caso si raggiungono i 35 punti con la sola applicazione dei punteggi previsti dal D.P.C.M. 298/1994; nel secondo caso i 35 punti si raggiungono con la maggiorazione del 40% di cui all'art. 9 della L. 221/1968 al punteggio ottenuto con l'applicazione del D.P.C.M. 298/1994).

Il bando di concorso (recte: la lex specialis, i documenti di gara e la graduatoria provvisoria) va, dunque, dichiarato illegittimo in parte qua (ove lo si ritenesse contenente prescrizioni non conformi alla legge) e - conseguentemente (e in ogni caso) - la graduatoria va rettificata, attraverso il riconoscimento ai ricorrenti del pieno punteggio per il requisito della ruralità, così come previsto dalla legge.

A tale proposito, non pare superfluo sottolineare che la modifica della graduatoria - ancora provvisoria, peraltro - si ottiene, nel caso di specie, attraverso un mero ricalcolo del punteggio, in applicazione di semplici operazioni matematiche, che non implicano alcuna valutazione discrezionale >>.

** **

IV MOTIVO AGGIUNTO: ILLEGITTIMITA' IN VIA DERIVATA PER ILLEGITTIMITA' DELLA NOTA DELL'ASSESSORATO N. 34230 DEL 15 APRILE 2016, IN QUANTO ATTO PRESUPPOSTO

Il provvedimento in epigrafe risulta illegittimo, in via derivata, anche per l'illegittimità della nota n. 34230/2016, con la quale l'Assessorato Regionale della

Salute ha respinto l'istanza avanzata dai ricorrenti per ottenere il ricalcolo del punteggio con riferimento al requisito della ruralità.

Qui di seguito, pertanto, si riporta il terzo motivo dell'atto introduttivo del ricorso in epigrafe (coincidente con il secondo motivo aggiunto riferito alla graduatoria definitiva), da intendersi riferito ed esteso anche al D.D.G. 18 luglio 2017 n. 1417.

<<III. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E DELL'ART. 3 DELLA L.R. 10/1991 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTE IV. ILLEGITTIMITA' IN VIA DERIVATA PER VIOLAZIONE (per falsa e/o mancata applicazione) DELL'ART. 9 DELLA L. 8 MARZO 1968, N. 221

Con la nota n. 35230 del 15 aprile 2016, l'Assessorato, come detto, ha respinto l'istanza avanzata dai ricorrenti per la rettifica della graduatoria.

Tale nota si rivela erronea sotto diversi profili e priva di idonea e sufficiente motivazione; con il che essa merita di essere annullata da codesto ill.mo Collegio.

*

Anzitutto, non può legittimamente fondarsi il rigetto della suddetta istanza di rettifica sulla base dell'affermazione che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5667 del 14 dicembre 2015 farebbe stato solo tra le parti.

Il Consiglio di Stato (che è organo apicale della Giustizia Amministrativa), in quella pronuncia, ha, invece, elaborato un principio teso alla corretta interpretazione di una vigente norma di legge, applicabile anche alla fattispecie concreta.

Sicché, anche solo in ossequio al basilare principio di buon andamento sancito dalla nostra Carta Costituzionale, nell'ambito di un procedimento che, oltretutto, non ha ancora esaurito i suoi effetti (non essendo stata ancora approvata la graduatoria definitiva, né avviata la fase dell'interpello), l'Amministrazione era (ed è) tenuta a dare applicazione e peso a quanto statuito dal Consiglio di Stato, agendo, ove ricorrano i presupposti, anche d'ufficio, in via di autotutela.

Ciò che, tuttavia, non ha fatto.

*

Non può giustificare il diniego opposto dall'Assessorato ai ricorrenti nemmeno la considerazione per cui il principio elaborato dal Consiglio di Stato, in quanto reso con riferimento ad un concorso ordinario per titoli ed esami, non sarebbe estensibile alla fattispecie concreta relativa, invece, ad un concorso straordinario per titoli.

Le norme applicabili alla valutazione dei titoli relativi all'attività professionale, stabilite dal D.P.C.M. 298/1994 e dall'art. 9 della L. 221/1968, (valide per il concorso ordinario ed esaminate ed interpretate dal Consiglio di Stato nella pronuncia in esame), sono state, difatti, espressamente richiamate anche dalla legge del concorso straordinario di che trattasi.

Oltretutto, con la nota prot. n. 37 del 16 gennaio 2015 (cfr. doc. 6), la Commissione esaminatrice ha proprio chiarito che "la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione ai sensi delle norme generali che regolano il concorso ordinario (art. 5 DPCM 298/94 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché delle disposizioni contenute nel D.L. 24/01/2012, n. 1 e nel bando pubblicato sulla GURS dell'11/01/2013" (solo queste ultime specifiche per il concorso straordinario e che in nulla modificano le norme citate precedentemente se non, anzi, attraverso previsioni maggiormente favorevoli ai concorrenti).

*

Per il resto, al fine di non gravare le difese, si rinvia a quanto dedotto sub I e II circa:

- la non necessità di impugnare immediatamente il bando (a differenza di quanto sostenuto dall'Assessorato nella nota impugnata);
- l'illegittimità in via derivata della nota del 15 aprile 2016 per violazione dell'art. 9 della L. 221/1968>>.

** **

A. CONSIDERAZIONI FINALI. L'avvio della procedura di interpello costituisce il penultimo capitolo della vicenda in esame (l'ultimo è costituito dall'assegnazione

delle sedi); vicenda che ha visto, di recente, una evoluzione in negativo (con le menzionate pronunce di merito di codesto ill.mo TAR rese in giudizi analoghi al presente ricorso) senza, però, il diretto coinvolgimento degli odierni ricorrenti, che ancora attendono, difatti, la pronuncia di merito sul loro gravame.

Ebbene, in considerazione:

- a) della perdurante pendenza del giudizio in epigrafe;
- b) dell'udienza (ri)fissata d'ufficio al 2 ottobre 2017;
- c) degli appelli con sospensiva, in corso di notificazione (a quanto consta), avverso le pronunce nn. 1560/2017 e 1746/2017 di codesto on.le Tribunale;
- d) delle pronunce diverse e contrarie, vertenti sulla medesima fattispecie oggetto della presente causa (vale a dire, il punteggio da attribuire ai rurali nell'ambito del concorso straordinario), rese *medio tempore* da altri Tribunali Amministrativi Regionali (ciò che comporta, allo stato, una ingiusta disparità di trattamento dei rurali a seconda della Regione di elezione);

gli odierni ricorrenti, a fronte dell'imminente avvio dell'interpello (peraltro, a meno di trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto e in pieno periodo feriale), non possono che reagire con il presente atto di motivi aggiunti (indispensabile non solo sotto il profilo strettamente processuale).

Ove si perfezionasse la procedura di interpello, infatti, verrebbero cristallizzate posizioni a favore dei partecipanti al concorso, incompatibili con il soddisfacimento del "bene della vita" cui tendono gli odierni ricorrenti: vale a dire, il ricalcolo del punteggio loro attribuito e la conseguente trasmigrazione in posizioni utili più avanzate nell'ambito della graduatoria definitiva.

La risposta all'interpello, in particolare, presuppone, per come è congegnato il concorso straordinario di che trattasi, la conoscenza dell'esatta posizione in graduatoria.

Vale qui, difatti, la pena di chiarire che ad ogni vincitore di concorso (in Sicilia i primi 222) sarà assegnata la prima sede da questi indicata, in fase di interpello, in

ordine di preferenza che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria.

Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione.

Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura suindicata (si suppone, dunque, ci sia un secondo interpello, un terzo, ecc.), fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria.

E' del tutto evidente, pertanto, che un conto è rispondere all'interpello in 63° posizione, un altro conto è rispondere in 10° posizione.

** **

B. ISTANZA DI SOSPENSIONE CON CONTESTUALE ISTANZA AL PRESIDENTE DEL TAR EX ARTICOLO 61 COD PROC. AMM.

Quanto testé dedotto già dimostra la sussistenza sia del *fumus* che assiste il presente ricorso, sia del *periculum*, che è in *re ipsa* nel grave pregiudizio arrecato ai ricorrenti, atteso che, ove si avviasse la procedura di interpello (prevista, ripetesi, per il 20-25 agosto p.v.), gli stessi, come detto, vedrebbero totalmente vanificato il raggiungimento del bene della vita cui tendono (per non gravare le difese, si rinvia a quanto dedotto sul punto *sub A*).

Una volta, difatti, risposto all'interpello, non rimarrebbe che vedersi assegnata la sede farmaceutica da parte dell'Amministrazione, con tutto quel che consegue in termini di investimento di denaro e mezzi per l'avvio dell'attività e per l'eventuale trasferimento (proprio e dei propri familiari) in una sede diversa da quella di residenza.

Nel caso in esame risultano pertanto esistenti, a nostro sommo avviso, i presupposti per invocare la tutela cautelare provvisoria di cui all'articolo 56 del

Codice del Processo Amministrativo, per il che gli odierni ricorrenti, attesa l'impossibilità di attendere la data della prima Camera di Consiglio utile (in calendario al 4 settembre p.v.), si vedono costretti ad invocare la tutela cautelare provvisoria da parte del Presidente di codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale affinché venga **inibito all'Amministrazione l'avvio dell'interpello nel periodo 20-25 agosto 2017, vale a dire prima della trattazione collegiale della presente istanza cautelare.**

D'altro canto, la sospensione degli effetti degli atti impugnati non arrecherebbe pregiudizio alcuno all'interesse pubblico: dal 25 agosto al 4 settembre (prima data utile, come detto, per la Camera di Consiglio di codesta ill.ma Sezione) intercorrono infatti soli 10 giorni di calendario, un "ritardo" che, nell'ambito di un concorso partito nel 2012, non può in alcun modo pregiudicarne l'esito.

* * *

C. NOTIFICA ANCHE AI SENSI DELL'ART. 52 C.P.A.

Si dà atto che si è in attesa dell'autorizzazione, da parte dell'ill.mo Presidente della III Sezione del TAR Palermo, alla notifica del presente atto per pubblici proclami (con istanza depositata in data 2 agosto 2017).

In tal quadro, si procederà sia con la notificazione ordinaria (nei confronti dell'Amministrazione e dei controinteressati costituitisi in giudizio), sia, una volta autorizzata, con la notificazione ex art. 52 c.p.a. (nei confronti di tutti i controinteressati, compreso quelli costituiti in giudizio), secondo le modalità indicate in decreto.

* * * * *

P.Q.M.

I ricorrenti, *ut supra*, concludono allo stato (e con espressa riserva di altro dedurre, produrre ed eccepire) perché:

- voglia l'ill.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo, ex articolo 56 Cod. Proc. Amm. **sospendere in via interinale i**

provvedimenti impugnati, con efficacia temporale fino alla data della prima Camera di Consiglio utile per la trattazione collegiale e in contraddittorio dell'istanza cautelare ammessa al presente ricorso;

• **voglia l'ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, *contrarius refectis*, così giudicare:**

- **in via cautelare: sospendere i provvedimenti principalmente impugnati**, previa audizione dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio;
- **nel merito, dichiarare illegittimi e, conseguentemente, annullare (oltre agli atti già gravati con l'atto introduttivo del ricorso e con il primo atto di motivi aggiunti, anche) i provvedimenti indicati in epigrafe, ed ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.**

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Si depositano i seguenti ulteriori documenti: 18. D.D.G. 18 luglio 2017 n. 1417; 19.


Copia GURS del 28 luglio 2017 – Serie Speciale Concorsi.

**


I sottoscritti Procuratori dichiarano, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., che, in dipendenza dell'oggetto del presente giudizio, il valore del contributo unificato dovuto è di Euro 650,00.

Palermo, 2 agosto 2017

(Avv. Giuseppe Mazzarella)



(Avv. Sonia Cirella)



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Avv. Giuseppe Mazzarella, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994 e s.m.i., con autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 10/3/2011, previa iscrizione ai numeri 144, 145, 146, 147, 148 e 149 del mio Registro di Cronologico, ho notificato, per conto dei Dottori Giulia Giandalia, Carmelo Sansone, Gaetana Maria Ficani, Maria Adele Ingenito e Ignazio Ettore Pandolfo, tutti elettivamente domiciliati, rappresentati e difesi come in atti, copia del retroesteso atto di motivi aggiunti:

- all'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, e presso la stessa domiciliato in Palermo, Via Alcide de Gasperi n. 81 (CAP 90146), mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76715925388-9 (n. Reg. Cron. 144), in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Poste di Palermo Ag. 33

(Avv. Giuseppe Mazzarella)



Timbro di vidimazione

- al DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA del medesimo Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e presso la stessa *ope legis* domiciliato in Palermo, Via Alcide de Gasperi n. 81 (CAP 90146), mediante

spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n.
76715925391-3 (n. Reg. Cron. 145), in data corrispondente a quella del timbro
postale, dall'Ufficio Poste di Palermo Ag. 33
(Avv. Giuseppe Mazzarella)



Timbro di vidimazione

- ai Signori Dottori Maria Pulvirenti, Domenica Bombaci, Alice Panto,
Antonino Zanghi, Marco Savoca, Antonino Grillo, Maria Rita Portelli,
Salvatore Calaffiore, Maria Angela Siracusa, Giuseppe Marino, Valentina
Cascone, Giovanna Cacciaguerra, Marina Piraino, Agata La Spina,
Donatella Marchesini, Giuseppina Iabichella, Rita Dimartino, Teresa Maria
Di Gloria, Carmen Catalano, Tiziana Scarcella, Simona Calderone, Carmelo
Giummarra, Giovanna Tumino, Silva Interlichia, Aurelio Pullara, Federico
Borrometi, Adele Di Caro, Maria Rita Macaluso, Filippo Maria Scarfalloto,
Giuseppe Serges, Giuseppe Buscemi, Rosanna Vassallo, Agostino Gentile e
Giovanna Portella, e per essi al loro procuratore costituito, Avv. Oriana Ortisi,
domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia - Palermo, in Palermo, Via Butera 6 (CAP 90133),

mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n.
76715925392-4 (n. Reg. Cron. 146), in data corrispondente a quella del timbro
postale, dall'Ufficio Poste di Palermo Ag. 33
(Avv. Giuseppe Mazzarella)



Timbro di vidimazione

- ai Signori Dottori Maria Pulvirenti, Domenica Bombaci, Alice Pantò,
Antonino Zanghì, Marco Savoca, Antonino Grillo, Maria Rita Portelli,
Salvatore Calafiore, Maria Angela Siracusa, Giuseppe Marino, Valentina
Cascone, Giovanna Cacciaguerra, Marina Piraino, Agata La Spina,
Donatella Marchesini, Giuseppina Iabichella, Rita Dimartino, Teresa Maria
Di Gloria, Carmen Catalano, Tiziana Scarcella, Simona Calderone, Carmelo
Giummarra, Giovanna Tumino, Silva Interlicchia, Aurelio Pullara, Federico
Borrometi, Adele Di Caro, Maria Rita Macaluso, Filippo Maria Scarfalloto,
Giuseppe Serges, Giuseppe Buscemi, Rosanna Vassallo, Agostino Gentile e
Giovanna Portella, e per essi al loro procuratore costituito, Avv. Luisa Pullara,
domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia - Palermo, in Palermo, Via Butera 6 (CAP 90133),
mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n.
76715925393-5 (n. Reg. Cron. 147), in data corrispondente a quella del timbro
postale dall'Ufficio Poste di Palermo Ag. 33
(Avv. Giuseppe Mazzarella)



Timbro di vidimazione

- alla Signora Dottoressa Zemira Abbruscato, e per ella al procuratore
costituito, Avv. Massimiliano Mangano, domiciliato presso il suo studio in
Palermo, Via Nunzio Morello 40 (CAP 90144), mediante spedizione di copia
conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76715925389-0 (n. Reg. Cron.

148), in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Poste di

Palermo Ag. 33


(Avv. Giuseppe Mazzarella)




Timbro di vidimazione

- della Signora Dottoressa Tindara Fioravanti, e per ella al procuratore costituito, Avv. Natale Bonfiglio, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo, in Palermo, Via Butera 6 (90133), mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76715925390-2 (n. Reg. Cron. 149); in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Poste di Palermo Ag. 33

(Avv. Giuseppe Mazzarella)



Timbro di vidimazione



N. Raccomandata

76715925388-9



Posteitaliane

EP0708-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (extratele) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	ASSTO REGIONALE DELLA SALUTE - REGIONE SICILIANA		
	VIA ALCIDE DE GASPERI c/o AVVOCATURA DI STATO 81		
	VIA/PIAZZA	DELLO STATO	N° CIV. PA
MITTENTE	Avv. Giuseppe Mazzarella		
	Via Caltanissetta, 1 - 00141 Palermo		
	VIA/PIAZZA	TEL. 091.6252033 - 091.6258973	N° CIV. PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 43175 Sez. 02 Operaz. 27
 Causale: AG 03/08/2017 08:57
 Peso gr.: 106 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767416814155 TASSE

N. Raccomandata

76715925391-3



Posteitaliane

EP0708-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (extratele) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DIP. REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELL'ASSTO REGIONALE DELLA SALUTE - REGIONE SICILIANA		
	VIA ALCIDE DE GASPERI c/o AVVOCATURA DI STATO 81		
	VIA/PIAZZA	PALESTRO	N° CIV. PA
MITTENTE	Avv. Giuseppe Mazzarella		
	Via Caltanissetta, 1 - 00141 Palermo		
	VIA/PIAZZA	TEL. 091.6252033 - 091.6258973	N° CIV. PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 43175 Sez. 02 Operaz. 26
 Causale: AG 03/08/2017 08:56
 Peso gr.: 107 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767437284784 TASSE

N. Raccomandata

76715925392-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 761616) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	S/RA MARIA PULVIRENTI E C.T. - AVV. O. ORTISI		
	VIA BUTERA s/o TAR SICILIA - PA		
	30133	PALEOMO	6
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE	Avv. Giuseppe Mazzarella		
	Via Caltanissetta, 1 - 90141 Palermo		
	Tel. 091.6252033 - 091.6258973		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Fraz. 43175 Sez. 02 Operaz. 25
 Causale: AG 03/08/2017 08:55
 Peso gr.: 107 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. (solo per le sostituzioni manuali) 767437284795 TASSE

N. Raccomandata

76715925393-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 761616) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	S/RA MARIA PULVIRENTI E C.T. - AVV. L. PULLARA		
	VIA BUTERA s/o TAR SICILIA - PA		
	30133	PALEOMO	6
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE	Avv. Giuseppe Mazzarella		
	Via Caltanissetta, 1 - 90141 Palermo		
	Tel. 091.6252033 - 091.6258973		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Fraz. 43175 Sez. 02 Operaz. 24
 Causale: AG 03/08/2017 08:54
 Peso gr.: 107 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. (solo per le sostituzioni manuali) 767416814428 TASSE

N. Raccomandata

76715925389-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 01818) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	SIG. RA DOTT. SSA ZEMIRA ABBRUSCATO		
	VIA NUNZIO MORELLO c/o Avv. R. MANGANO 40		
	30144	PALERMO	PA
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE	Avv. Giuseppe Mazzarella		
	Via Caltanissetta, 1 - 90141 Palermo		
	Tel. 091.6252033 - 091.6258973		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI

Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 43175 Sez. 02 Operaz. 23
 Causale: AG 03/08/2017 08:53
 Peso gr.: 107 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. (raccomandato manuale) 767416814439 TASSE

N. Raccomandata

76715925390-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 01818) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	SIG. RA DOTT. SSA TINDARA FIORAVANTI - ANA...		
	VIA BUSERA - TAR SICILIA - PA		
	90133	PALERMO	PA
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE	Avv. Giuseppe Mazzarella		
	Via Caltanissetta, 1 - 90141 Palermo		
	Tel. 091.6252033 - 091.6258973		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 43175 Sez. 02 Operaz. 22
 Causale: AG 03/08/2017 08:52
 Peso gr.: 106 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. (raccomandato manuale) 767416814440 TASSE

